

**LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 24-12-2008
REGIONE BASILICATA**

**Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e
Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2009**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 60
del 29 dicembre 2008

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga*

La seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ARTICOLO 1

Limite massimo di indebitamento

1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2009, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini di competenza, in € 105.327.025,06.

2. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al precedente comma 1 è destinato a finanziare:

a) per € 27.892.340,67 la quota di cofinanziamento regionale riferita

agli interventi da realizzarsi nell'ambito del Programma Operativo FESR 2007-2013;

b) per € 15.940.868,00 l'ulteriore la quota a carico della Regione per investimenti nel Settore Sanitario, ai sensi dell'art. 20 della Legge 11.03.1988, n. 67;

c) per € 61.493.816,39 altre spese di investimento.

3. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte alla Unità Previsionale di Base 5.01.01 dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2009.

4. Per gli anni 2010 e 2011 il limite massimo di indebitamento del bilancio pluriennale, in termini di competenza, è determinato, rispettivamente, in €15.082.170,64 ed in € 13.908.578,46.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

ARTICOLO 2

Dotazioni finanziarie per l'attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all'economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato

1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo - ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per l'anno 2009 nella misura complessiva di € 146.126.241,34 e nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno

all'economia,
classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per
l'anno 2009
nella misura complessiva di € 140.472.252,01 e nei limiti indicati
nella
tabella B allegata alla presente legge.

3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di
intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito
per
l'anno 2009 complessivamente in € 4.580.902,39 nelle misure riportate
nella
tabella C allegata alla presente legge.

ARTICOLO 3

Limiti di impegno

1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente
per
interventi in materia di investimenti pubblici quantificati, per
l'esercizio
finanziario 2009, complessivamente in € 12.899.526,23, sono riportati,
unitamente alla decorrenza ed all'anno terminale, nella Tabella D
allegata
alla presente legge.

ARTICOLO 4

Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla

Regione

1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono fissati per l'esercizio 2009 nella misura complessiva di € 27.251.000,00 così ripartiti:

Denominazione Ente	Contributi Anno 2009
	€
Agenzia di Promozione Territoriale - A.P.T. – (F.O. 0473 – U.P.B. 0473.04)	2.000.000,00
Agenzia Lucana di Sviluppo di Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A. –(F.O. 0421 –U.P.B. 0421.01)	10.939.000,00
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Basilicata - A.R.P.A.B. – L.R. 19.05.1997, n. 27 (F.O. 0510 – U.P.B. 0510.05)	7.680.000,00
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata - A.R.D.S.U. – L.R. 04.07.1997, n. 11 - (F.O. 0980- U.P.B. 0980.03)	2.200.000,00
Ente Parco Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane – L.R. 24.11.1997, n. 47 (F.O. 0540 – U.P.B. 0540.04)	400.000,00
Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano – L.R. 7.01.1998, n. 2 (F.O. 0540 – U.P.B. 0540.05)	400.000,00
Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) – (F.O. 0421 – U.P.B. 0421.02)	3.632.000,00
TOTALE	27.251.000,00

ARTICOLO 5

Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi per il periodo di

programmazione 2007-2013 cofinanziati dai Fondi strutturali della
Unione
Europea

1. La dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2009 relativa
al
Programma Operativo FESR per il periodo di programmazione 2007-2013 è
determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E
allegata alla
presente legge.

2. La dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2009 relativa
al
Programma Operativo FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 è
determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella F
allegata alla
presente legge.

3. La dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2009 relativa
al
Programma Italiano del F.E.P. 2007-2013 è determinata nei limiti degli
stanziamenti di cui alla tabella G allegata alla presente legge.

4. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti rispondono direttamente
dell'attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei
programmi e dei progetti di cui al precedente comma, nonché della
relativa
acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in
entrata in
corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

ARTICOLO 6

Patto di stabilità interno e misure di contenimento della spesa

1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di
finanza
pubblica per il triennio 2009-2011 adottati con l'adesione al patto di
stabilità e crescita, è fatto divieto di istituire, nell'esercizio
finanziario
2009, nuovi comitati, commissioni, consulte, consigli, gruppi di
lavoro a
carattere permanente ed altri organismi collegiali che comportino
oneri

aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. E' fatto altresì divieto per il medesimo esercizio finanziario di integrare gli organismi già esistenti di ulteriori componenti sia esterni che interni all'amministrazione regionale.

2. I Dirigenti ed i Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta e del Consiglio rispondono del contenimento degli impegni e dei pagamenti autorizzati entro i limiti degli stanziamenti rispettivamente di competenza e di cassa delle singole Unità Previsionali di Base dello Stato di previsione delle Uscite, autorizzati dalla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2009. A tale scopo i Dirigenti Generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all'attuazione del sistema di monitoraggio e verifica delle autorizzazioni di cui al presente comma in adempimento alle linee guida approvate con delibera di Giunta Regionale.

3. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell'esercizio 2009 a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

ARTICOLO 7

Vigilanza e monitoraggio della spesa infraregionale

1. Il sistema degli Enti strumentali e Aziende Regionali di cui al precedente art. 4 della presente legge e degli altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, ai quali la Regione eroga contributi o effettua trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o la cui gestione è finanziata in tutto o in parte dal bilancio

regionale, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il periodo 2009-2011.

2. Al fine di consentire il monitoraggio della spesa infraregionale, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, trasmettono trimestralmente alla struttura regionale competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, mediante un prospetto e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai Consorzi di bonifica operanti in Basilicata.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALL' ECONOMIA ED ALLE FAMIGLIE

E DI COOPERAZIONE TERRITORIALE

ARTICOLO 8

Misure per la riduzione del costo dell'energia

1. Il comma 1 dell' art. 12 della L.R. n. 28/2007 è così modificato:

" 1. La Giunta regionale elabora annualmente misure finalizzate alla riduzione del costo dell'energia nella Regione, utilizzando per tale finalità la quota parte delle risorse di titolarità regionale rivenienti dalle royalties di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e s.m. e i. ed alla L.R. n. 40/1995 e s.m. e i., eccedente anno per anno la quota complessiva pagata alla Regione nell'anno 2005. A tal fine, entro il 28 febbraio di ogni anno, la

Giunta Regionale adotta un provvedimento contenente tali misure attuative,
sentita la competente commissione consiliare."

2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta regionale elabora un programma integrato di investimenti a vantaggio dei territori di cui alla L.R. n. 40/1995 che è successivamente approvato dal Consiglio Regionale.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si fa fronte con apposito stanziamento pari ad Euro 17.000.000,00 all'UPB 1111.15 del bilancio di previsione 2009.

ARTICOLO 9

Interventi di sostegno alla domanda pubblica di energia

1. La Regione Basilicata promuove interventi per la razionalizzazione e riduzione dei consumi e dei costi energetici dei soggetti pubblici regionali attraverso:

a. l'analisi, il controllo, l'aggregazione e la gestione dei consumi energetici dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali della

Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale; nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici e delle amministrazioni pubbliche locali;

b. la valorizzazione a fini energetici delle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e le aree utilizzabili a fini di produzione di energia, di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli

Enti pubblici economici della Regione Basilicata e delle altre amministrazioni pubbliche locali;

c. la realizzazione di impianti alimentati da fonti non fossili, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 387/2003, per una potenza installata complessiva massima di 200 MW, con la finalità di destinare parte dell'energia prodotta o dei proventi correlati alla vendita della stessa alla riduzione dei costi della bolletta energetica degli enti territoriali serviti dagli impianti e dei cittadini residenti nei Comuni di ubicazione degli stessi. Le potenze degli impianti di cui al presente comma e le connesse produzioni non contribuiscono alla saturazione dei limiti massimi per ciascuna fonte indicati nel richiamato art. 3 della L.R. n. 9/2007; né a quelli fissati in sede di approvazione del PEAR di cui all'art. 2 della L.R. n. 9/2007.

2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono affidati alla Società Energetica Regionale (SEL), la quale:

a. cura l'attuazione delle procedure di cui all'art. 3, comma 4, lettera a, della L.R. 1 luglio 2008 n. 12, limitatamente al campo dell'approvvigionamento energetico delle strutture sanitarie;

b. provvede a quanto necessario per la realizzazione degli impianti di cui alla lett. c) del precedente comma 1, osservando negli affidamenti a terzi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura e di costruzione delle opere i criteri di evidenza pubblica previsti dal D. Lgs. n. 163/2006;

c. funge da centrale di committenza per l'acquisto di energia per la Regione e gli enti di cui al precedente comma 1 lettera b).

3. Sono trasferite in comodato d'uso gratuito trentennale alla Società Energetica Lucana le superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e le aree utilizzabili a fini di produzione di energia, di proprietà della Regione e del Demanio Regionale, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli Enti pubblici economici regionali e delle amministrazioni pubbliche locali. Il trasferimento avviene a seguito di presentazione di scheda progettuale di utilizzo. La SEL utilizza le predette aree trasferite in comodato per installare e gestire, avvalendosi di terzi individuati con procedure di evidenza pubblica, gli impianti di cui al comma 1); di essi mantiene la proprietà alla scadenza del termine trentennale innanzi stabilito. La SEL predispone gli elenchi delle aree trasferite in comodato in virtù del presente articolo. I suddetti elenchi sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

4. Per il cofinanziamento degli investimenti per la produzione di

energia
da fonti rinnovabili, di cui al precedente comma 1, vengono assegnati
alla
Società Energetica Lucana i ricavi derivanti anno per anno dal
conferimento al
mercato regolamentato delle capacità, di cui all'art. 13 della
deliberazione
dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 137 del 17 luglio
2002,
delle aliquote relative alle estrazioni di gas dovute alla Regione ai
sensi
del D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 625 e s.m. e i. .

ARTICOLO 10

Procedimento amministrativo semplificato per la realizzazione di
impianti di
cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 29 Dicembre 2003 n.
387.

1. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 9/2007, dopo le parole "Piano
di
Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR)" è aggiunto il
seguente
periodo:

"con cui il Consiglio regionale determina i fondamentali indirizzi
programmatici di cui al successivo art. 2".

2. Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, di cui
all'art. 2
della L.R. n. 9/2007, è approvato dal Consiglio regionale entro 30
giorni
successivi alla presentazione del Piano nella Conferenza Regionale
prevista
dall'art. 2 comma 2 della L.R. 9/2007. La presentazione dovrà
avvenire entro
180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 9/2007 è sostituito dal
seguente:

"2. In deroga a quanto disposto al comma 1 è consentita la
realizzazione:

a) degli impianti fotovoltaici;

a.1 - incentivati in Conto energia di cui al DM 6.2.2006 e DM

28.7.2005;

a.2 - integrati o parzialmente integrati ai sensi del DM 19.02.2007;

a.3 - di cui ai bandi già emanati dalla Regione;

a.4 - non integrati di cui siano soggetti responsabili, ai sensi del DM

19.02.07, Enti Pubblici o Società a capitale interamente pubblico e che siano

realizzati su terreni nella titolarità dei predetti soggetti classificati al

demanio regionale ovvero a patrimonio regionale, provinciale o comunale;

a.5 - di potenza fino a 1 MW nell'ipotesi che vengano realizzati in aree

industriali o come riqualificazione di cave e discariche e fino a 500 KW in

aree agricole con caratteristiche disciplinate dal comma 5;

b) degli impianti minieolici con potenza nominale installata complessiva non

superiore a 1 MW e per un numero massimo di cinque aerogeneratori; purchè non

vengano realizzati nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS) ai sensi delle

direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della

fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la

conservazione degli uccelli selvatici, nei parchi nazionali e regionali, nelle

aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del D.

Lgs. n. 152/2006;

c) degli impianti di cogenerazione alimentati a biogas, gas di discarica, gas

residuati dai processi di depurazione e da biomassa vegetale con una potenza

elettrica installata non superiore a 500 kW e in aree agricole ed industriali;

d) delle centraline idroelettriche di potenza complessiva non superiore a 250

kW;

e) degli impianti realizzati nei limiti della potenza già autorizzata in

sostituzione o in conversione di quelli in esercizio alla data di entrata in

vigore della presente legge; nei processi di riconversione è consentito

l'utilizzo di origine vegetale e biocarburanti di origine vegetale."

4. La costruzione e la gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse, ivi incluse le opere di connessione alla rete, di cui al precedente

art. 9, e di cui all'art. 3, comma 2, lettere a.2), a.5). c), d) della L.R.

n. 9/2007, è realizzata tramite la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli artt. 22 e 23 del T.U. delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. n. 380/2001 e s.m. e i.. Tale disciplina è integralmente sostitutiva dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003. In tal caso il titolare dell'impianto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta alla Regione Basilicata ed ai Comuni interessati la denuncia di inizio attività accompagnata da una relazione asseverata a firma di progettista abilitato ai sensi del richiamato D.P.R. 380/2001.

5. La costruzione e la gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse, di cui all'art. 3, comma 2, lettera a.5), della L.R. n. 9/2007 in aree agricole è consentita purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:

- che non vengano realizzati nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS -) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1993, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nei parchi nazionali e regionali, nelle aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del D Lgs. 153/2006, - che la dimensione minima delle particelle catastali asservite all'impianto non sia inferiore a 6 volte la superficie radiante ed esse risultino prive di piantagioni produttive intensive quali uliveti, agrumeti o altri alberi da frutto, e non siano classificate alla data del 01.12.2008 catastalmente con la qualità "irrigua";
- che il soggetto proponente non presenti su particelle catastali contigue o derivanti da azioni di frazionamento successive alla data del 1.12.2008, denuncia di realizzazione di altri impianti fotovoltaici.

In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, per la realizzazione degli impianti di cui all'art. 3 comma 2 lettere a.5) b) e c) della L.R. 9/2007 il titolare dell'impianto, presenta alla Regione Basilicata ed al Comune interessato la seguente documentazione:

- titolo di proprietà o disponibilità dell'area;
- dichiarazione del proprietario e del progettista per gli impianti fotovoltaici, in aree agricole dell'effettiva sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto del presente comma 5;
- copia della STMG (soluzione tecnica minima generale) rilasciata dall'ente distributore, che prevede la connessione dell'impianto;
- nel caso di impianti di potenza superiore a 200 KW quadro economico finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario

finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria o creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, 385 come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla legge di conversione, che ne attesti la congruità:
- dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto proponente l'impianto disponga di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto.

L'eventuale cessione a terzi dell'autorizzazione acquisita con tale procedura semplificata è subordinata ad una comunicazione alla Regione Basilicata; la cessione per la quale non è stata effettuata la predetta comunicazione comporta la perdita del diritto di fruizione di detta procedura semplificata ovvero la revoca automatica dell'autorizzazione.

6. La costruzione e la gestione di impianti solari termici integrati o parzialmente integrati nelle superficie esterne degli edifici, complanari con le superfici di appoggio o comunque non visibili dal piano stradale oppure installati su edifici industriali ricadenti in aree industriali, non sono soggette alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s. m. e i. A tale scopo, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m. e i., è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune e alla Regione Basilicata.

7. La lettera g) punto 2 dell'allegato B della Legge Regionale n. 47/1998, modificata dall'art. 5, comma 1, punto 1) della L.R. n. 9/2007, è così riformulata:

"g) impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (tutti i progetti, esclusi quelli degli impianti costituiti da uno o più generatori la cui potenza nominale non superi 1 MW)".

8. Al punto 2 dell'allegato B della L.R. n. 47/1998, modificato dall'art. 5, comma 1, punto 2) della L.R. n. 9/2007, è aggiunta la seguente lettera l):

"l) impianti di produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare (tutti i progetti, esclusi quelli destinati ad alimentare dispositivi di sicurezza e singoli dispositivi di illuminazione; che risultano essere parzialmente o totalmente integrati ai sensi del

Decreto
del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007; che risultano
essere
non integrati ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico 19
febbraio 2007 la cui potenza sia non superiore a 1 MW)."

9. L'esclusione di cui al precedente comma 8 si applica anche agli
impianti fotovoltaici di cui all' art. 9 della presente legge.

ARTICOLO 11

Dotazione del Fondo di Coesione Interna

1. Per l'esercizio finanziario 2009, la dotazione del "Fondo di
Coesione
Interna" di cui all'art. 22 della L.R. 31.01.2002, n. 10,
corrispondente ad
Euro 10.000.000,00, importo stanziato alla Unità Previsionale di Base
1111.06
del bilancio di previsione per l'esercizio 2009, è destinato ad
interventi
infrastrutturali o di sostegno di servizi essenziali proposti da
singoli
Comuni, favorendo condizioni di complementarietà con i servizi in
gestione
associata intercomunale.

2. La quota del "Fondo di Coesione Interna" destinato ad interventi
infrastrutturali è pari ad Euro 5.000.000,00.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
la
Giunta Regionale sottopone all'approvazione del Consiglio la
disciplina di
gestione del Fondo.

ARTICOLO 12

Interventi di sostegno allo sviluppo dell'Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica

1. L'importo finalizzato allo sviluppo dell'Università degli studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica per l'esercizio finanziario 2009 è stabilito nella misura di € 5.000.000,00.

2. Le somme di cui al comma precedente sono stanziare alla UPB 0480.02 "Sostegno all'istruzione universitaria ed alla ricerca scientifica" del bilancio di previsione per l'esercizio 2009.

ARTICOLO 13

Dotazione del Fondo di Prevenzione e solidarietà per le vittime dell'usura e dell'estorsione - Legge Regionale 01.12. 2004, n. 24

1. Per l'esercizio finanziario 2009, la dotazione del Fondo di Prevenzione e solidarietà per le vittime dell'usura e dell'estorsione di cui alla Legge Regionale 01.12.2004, n. 24, è pari ad euro 400.000,00, importo stanziato alla UPB 1091.01 del bilancio di previsione per l'esercizio 2009.

ARTICOLO 14

Contributo per la stabilizzazione dei Lavoratori ASU Autofinanziati

1. La Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai commi 550 e 551 dell'art. 2, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, promuove la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della Legge Regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilità dei comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni.

2. Gli enti pubblici utilizzatori possono avvalersi della facoltà di assumere i suddetti lavoratori in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B ed a tempo determinato nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.

3. La Regione Basilicata riconosce, per l'anno 2009, agli enti pubblici di cui al comma 1 del presente articolo un contributo economico fino ad un massimo di € 9.200,00 annui per ogni lavoratore stabilizzato tramite assunzioni in pianta organica o assunzioni a tempo determinato.

4. Per le finalità del presente articolo è destinata, per l'esercizio finanziario 2009, una somma pari ad Euro 500.000,00, stanziata alla U.P.B. 0412.03 "Azioni in favore dei lavoratori socialmente utili" del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario.

5. Alle medesime finalità del presente articolo è destinata una quota del Fondo di Coesione Interna, di cui all'art. 22 della Legge Regionale 31 gennaio 2002, n. 10, nella misura stabilita nell'ambito dello stanziamento di cui alla U.P.B. 1111.06 "Fondo di coesione per le aree interne svantaggiate - Trasferimenti agli Enti locali" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009.

ARTICOLO 15

Inserimento lavorativo soggetti diversamente abili

1. La Regione Basilicata, ai fini dell'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, in attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-

Città-Autonomie Locali in data 7 dicembre 2006, promuove progetti speciali

finalizzati a realizzare la prosecuzione del rapporto lavorativo a tempo

determinato tra gli Enti pubblici e i lavoratori diversamente abili che hanno

svolto esperienze lavorative (borse lavoro, tirocini formativi, azioni positive, ect.) della durata di 24 mesi, presso le medesime amministrazioni

pubbliche.

2. A tal fine la Regione Basilicata riconosce agli Enti promotori dei relativi progetti un contributo economico fino ad un massimo di Euro 10.000,00

annui per ogni lavoratore diversamente abile, in ragione di una percentuale

non superiore al 75% del costo del lavoro lordo.

3. Per le finalità del presente articolo è destinata, per l'esercizio finanziario 2009, una somma pari ad Euro 1.000.000,00 stanziata alla UPB

0412.04 " Politiche per l'inserimento lavorativo dei portatori di Handicap e

di altri soggetti svantaggiati" del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario.

ARTICOLO 16

Rateizzazione crediti derivanti da revoche o rinunce di agevolazioni concesse
in materia di aiuti

1. La Regione, su richiesta dei soggetti beneficiari, può rateizzare l'importo del credito derivante da revoche o rinunce di agevolazioni concesse.
2. La concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria a garanzia del credito.
3. La durata massima della rateizzazione non potrà essere superiore a trentasei rate mensili.
4. Gli interessi legali dovuti dal soggetto beneficiario per la rateizzazione del debito sono calcolati a scalare.
5. Il debito può essere estinto in qualsiasi momento mediante unico pagamento.
6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di pagamento fissato dal provvedimento di rateizzazione, il soggetto beneficiario è tenuto al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione.
7. La Giunta Regionale, con apposita direttiva, potrà disciplinare le modalità per la concessione della rateizzazione dei crediti, nel rispetto di quanto già eventualmente previsto dalla normativa applicabile a ciascuna agevolazione.

ARTICOLO 17

Slittamento limite di impegno per contributi agli Enti Locali per la diffusione delle sale cinematografiche

1. Il limite di impegno di € 300.000,00 di cui all'art. 38, comma 1 della L.R. 02.02.2006, n. 1 per la concessione di contributi agli Enti Locali per l'assunzione di mutui, decorre dall'esercizio finanziario 2009 fino a tutto l'anno 2023.

2. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 1111.08 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio pluriennale 2009-2011. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

ARTICOLO 18

Contributi per la gestione dei canili comunali

1. La Regione Basilicata destina per l'anno 2009 un contributo alle spese per il mantenimento degli animali ricoverati nei canili comunali pari ad € 80.000,00, ai sensi della L.R. 25.1.1993, n. 6 art. 24 comma 2.

2. Il 20% della somma di cui al comma 1 è destinato ai canili comunali e il restante 80% ai canili comunali consortili.

3. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti alla UPB 0741.08 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009.

ARTICOLO 19

Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori fuoriusciti dai processi produttivi

1. In considerazione della crisi economica internazionale e dell'aggravarsi della congiuntura sul mercato del lavoro regionale, per il solo anno 2009, è costituito il "Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori fuoriusciti dai processi produttivi".

2. La Giunta Regionale, entro 60 giorni, emana disposizioni per la concessione di contributi una tantum a favore dei lavoratori fuoriusciti dai processi produttivi utilizzando le risorse appostate sul fondo di cui al comma 1.

3. La dotazione del fondo di cui al comma 1, è pari ad € 8.000.000,00 iscritti alla UPB 0741.04 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009.

ARTICOLO 20

Azioni a sostegno degli alunni disabili e delle Scuole Statali di Montagna

1. Per l'anno scolastico 2008/2009 e nel limite di 300.000,00 euro, la Giunta Regionale, sulla base delle apposite graduatorie predisposte dai competenti Uffici Scolastici, può autorizzare finanziandole, assunzioni a tempo determinato nelle scuole pubbliche in cui l'organico di insegnanti di sostegno risulti inadeguato rispetto alle esigenze d'integrazione ed inserimento di alunni portatori di handicap.

2. Alle scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 è riconosciuto, per ogni alunno in situazione di handicap, un contributo pari alla differenza tra la somma spesa per l'assunzione d'insegnanti di sostegno e quella erogata dallo Stato. Il suddetto contributo regionale non può comunque superare il limite di euro 10.000,00, per ogni alunno. La spesa complessiva per l'anno 2009 è preventivata in euro 60.000,00.

3. La Giunta Regionale è autorizzata ad emanare provvedimenti finalizzati al sostegno delle Scuole Statali di Montagna sino all'importo massimo di euro 140.000,00.

4. Le somme di cui ai commi precedenti sono stanziare alla UPB 0980.01 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009.

ARTICOLO 21

Fondo di garanzia per il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese

1. Per conseguire il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese operanti in Basilicata è istituito il "Fondo di garanzia per il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese".

2. Per l'anno 2009 sono stanziati 20 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dalla aliquota derivante dai giacimenti petroliferi in Basilicata nel rispetto delle finalità stabilite dall'art. 1 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, estendendo l'applicazione delle risorse assegnate a tale scopo all'intero territorio regionale.

3. Le poste finanziarie per il completamento di quanto previsto dalla presente norma saranno oggetto di apposito stanziamento nei successivi anni finanziari.

4. Gli oneri finanziari di cui al comma 1 sono stanziati alla UPB 0442.05 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009.

ARTICOLO 22

Edilizia Scolastica

1. Al fine di provvedere all'emergenza determinata dalla inagibilità di diversi istituti scolastici di I° e II° livello nella Regione Basilicata, è destinata la somma di € 200.000,00 agli interventi urgenti da eseguire su detti immobili da assegnare ai Comuni richiedenti.

2. Gli oneri finanziari di cui al comma 1 sono stanziati alla UPB 0980.05 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA E SOCIALE

ARTICOLO 23

Norme per l'attuazione della Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 12

1. I Direttori Generali e Commissari delle Aziende Sanitarie Regionali in cessazione al 31.12.2008 in base alla LR. 12/2008 sono esentati dall'adozione entro il 31.12.2008 del Bilancio economico preventivo per l'anno 2009 e del Bilancio pluriennale di previsione 2009-2011 di cui agli artt.14 e 13 della LR.n. 34/1995, e sono invece impegnati alla presentazione alla Regione di uno schema di bilancio economico preventivo per l'anno 2009 nel formato del vigente modello CE preventivo, completo di tutti gli allegati necessari per la predisposizione del bilancio di previsione e del budget, limitatamente ai costi ed ai ricavi al netto dei trasferimenti regionali; ai fini del rispetto degli adempimenti di cui all'Intesa CSR Rep.2271 del 23.3.2005, entro lo stesso termine sono tenuti alla trasmissione telematica dello stesso modello CE preventivo 2009 al sistema informativo NSIS, e sono tenuti alla successiva predisposizione della relativa certificazione nonché di quella relativa al 4° trimestre 2008 secondo le scadenze previste.

2. In deroga all'art. 15 della L.R. n. 34/1995, i Direttori Generali dell'ASP e dell'ASM sono tenuti alla predisposizione ed adozione del Bilancio economico preventivo per l'anno 2009 e del Bilancio pluriennale di previsione 2009-2011 entro il 31.1.2009 e li trasmettono tempestivamente alla Giunta Regionale per il seguito di competenza, corredati del parere del Collegio Sindacale qualora già costituito e salva comunque l'applicazione del comma 17 dell'art. 11 L.R. n. 39/2001 s.m.i..

3. I compensi per gli incarichi di cui all'art. 61 c.14 del Decreto Legge n. 112/2008 c.m.i. nella Legge n. 133/2008 dovranno essere determinati applicando i criteri ivi stabiliti. Il presente comma non si applica ai contratti in essere alla data di approvazione della presente legge.

ARTICOLO 24

Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale

1. Al fine di rafforzare le azioni di coesione sociale contrastando le spinte alla esclusione ed all'emarginazione, la Giunta Regionale, previo parere favorevole delle Commissioni Consiliari competenti, è autorizzata ad attuare in via sperimentale un programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale di durata predeterminata, in riferimento al comma 2 lettera d. dell'articolo 3 della Legge Regionale 14 febbraio 2007 n. 4, nelle more dell'approvazione del Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona di cui all'art. 15 della precitata legge.

ARTICOLO 25

Riconversione dell'Ospedale di Muro Lucano

1. L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) entro il 31 dicembre 2009 procede a dare inizio alla riconversione del Presidio ospedaliero di Muro Lucano in struttura sanitaria distrettuale, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2 della L.R. n. 1 del 2007.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza adotta apposito programma con l'articolazione delle misure di intervento.

ARTICOLO 26

Norme per la concessione di aspettative retribuite per il personale del SSN della Basilicata coinvolto in progetti di cooperazione sanitaria decentrata internazionale

1. La Regione, per sostenere le iniziative di cooperazione decentrata in campo sanitario, gestite direttamente o tramite le Organizzazioni Non Governative riconosciute dal Governo Italiano (ONG) e aventi sede nella Basilicata, le Associazioni di volontariato, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte al registro regionale, promuove la fruizione di aspettative retribuite per i medici, dirigenti sanitari, dirigenti del ruolo professionale e del personale appartenente alle professioni sanitarie, dipendenti dalle strutture sanitarie pubbliche, dalle Università, dagli ospedali classificati e dagli Istituti di Ricerca, Ricovero e Cura a carattere scientifico.

2. Le aspettative retribuite non possono superare i trenta giorni per anno solare, ovvero un periodo massimo di 90 giorni nel triennio. I periodi di aspettativa sono conteggiati agli effetti dell'anzianità di servizio sia per il calcolo del trattamento di fine rapporto che per il trattamento di quiescenza. Per il personale dipendente del SSN si fa riferimento altresì alle disposizioni contenute negli artt. 23 e 24 del C.C.N. L. del 4 novembre 2005, rispettivamente area contrattuale S.P.T.A. e area contrattuale medica.

3. Agli operatori sanitari di cui al comma 1, coinvolti nei progetti di cooperazione sanitaria decentrata, saranno riconosciuti i crediti di

Educazione Continua in Medicina per l'attività svolta sul campo, secondo la normativa regionale vigente.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvederà con le leggi di bilancio del 2009 e successive.

5. Per l'anno 2009 viene stanziata la somma di € 100.000,00 iscritta alla UPB 741.05 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale.

ARTICOLO 27

Norme di collegamento con le disposizioni dell'art. 79 della Legge n. 133/2008

1. La Giunta Regionale adotta i provvedimenti necessari per ottemperare agli impegni a carico delle Regioni nel settore sanitario previsti dall'Intesa Stato-Regioni conseguente all'art. 79 del D. L. n. 112 del 25.06.08 convertito con modificazioni ed integrazioni nella Legge n. 133 del 06.08.08 ed altre disposizioni ivi contenute, anche attraverso apposite direttive al fine di armonizzare la normativa regionale con quella nazionale.

ARTICOLO 28

Esodo del personale delle Aziende Sanitarie

1. La Giunta Regionale al fine di valutare l'eventuale estensione delle norme sull'esodo del personale regionale alle Aziende Sanitarie, al CROB-IRCCS ed alle Aziende Ospedaliere della Regione, adotta apposito atto per acquisire i dati e le informazioni relativi ai costi e circa le modalità di estensione delle suddette norme.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 29

Disposizioni in materia di personale

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni regionali che prevedono la fornitura di capi di vestiario al personale regionale.

2. La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per l'ambito di propria competenza, provvedono con propri atti a disciplinare l'eventuale somministrazione di capi di vestiario, individuando le categorie di lavoratori aventi titolo, le caratteristiche e la periodicità della fornitura, in ragione esclusiva dell'esigenza di salvaguardia del decoro e dell'immagine istituzionale dell'ente.

3. La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza, ciascuno per

l'ambito
di rispettiva competenza provvedono a risolvere transattivamente le
eventuali
contese riguardo alla pregressa mancata somministrazione del vestiario
secondo
criteri che tengano conto della effettività delle mansioni svolte e
del valore
economico stimato della mancata fornitura.

4. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa gli
incarichi dirigenziali di cui al comma 8 bis dell'art. 16 della Legge
Regionale 2 marzo 1996 n. 12, restano in essere sino alla data di
conferimento
dei nuovi incarichi ad opera dell'organo competente. Sono abrogate le
disposizioni in contrasto con la presente norma.

ARTICOLO 30

Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2005 che riformula la Legge
Regionale
n. 23 del 2002 "Istituzione Premi Lucani Insigni"

1. Al punto 2 dell'art. 2, comma 1, della L.R. n. 18 del 2005 le
parole "due premi" sono sostituite con "quattro premi" alle
personalità, di
cui al punto b) del precedente articolo.

2. Il comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 18 del 2005 è sostituito con
il
seguinte:
"4. I premi non ritirati o non assegnati, vengono reincamerati nel
fondo ed
assegnati in beneficenza".

3. Al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 18 del 2005 le parole "mese
di
marzo" sono sostituite con "mese di febbraio".

4. Al comma 4 dell'art. 4 della L.R. n. 18 del 2005 le parole "mese
di
marzo" sono sostituite con "mese di febbraio".

5. Al comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 18 del 2005 è eliminata la
parola "2005".

ARTICOLO 31

Strutture a ciclo diurno e residenziale

1. Le strutture a ciclo diurno e residenziale i cui progetti di adeguamento - presentati ai sensi del "Bando per la concessione di contributi per interventi finalizzati al potenziamento delle strutture socio assistenziali residenziali e semi residenziali - D.C.R. 700/2003" - sono stati approvati e ammessi a finanziamento, completano l'adeguamento ai requisiti richiamati dal comma 4 dell'art. 31 della L.R. 4/2007 entro il termine dichiarato all'atto della concessione del finanziamento e comunque entro e non oltre il 31.12.2010.

ARTICOLO 32

Tributo speciale per il deposito di rifiuti in discarica
Fondo incentivante

1. "Il fondo incentivante di cui all'art. 22 comma 2 della L.R. 02.02.2001, n. 6 e s.m.i. per il 2009 è quantificato in € 1.250.000,00."

2. Le risorse finanziarie per le finalità di cui al comma precedente sono

stanziare alla UPB 0510.03 del bilancio di previsione 2009.

ARTICOLO 33

Modifica articolo 18 della Legge regionale n. 23 del 30 settembre 2008

-

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20.07.1999 n. 19 concernente la Disciplina del Commercio al Dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche

1. L'art. 18 della Legge regionale n. 23 del 30 settembre 2008, recante modificazioni all'art. 22 della L.R. 20.07.1999, n. 19, è così modificato:

Il comma 2 dell'art. 22 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito:

"2. le vendite di fine stagione o saldi devono essere pubblicizzate come tali ed effettuate esclusivamente nei seguenti periodi dell'anno:
- dal 2 gennaio al 2 marzo;
- dal 2 luglio al 2 settembre."

ARTICOLO 34

Modifica alla L.R. n. 18/2004 - Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all'art. 32 del D.L 30/9/2003, N. 269

1. Alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 18, modificata dalla L.R. 28 dicembre 2005, n. 33 e dalla L.R. 18 dicembre 2007 n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'art. 4B è aggiunto il seguente comma 7:

"7. Nelle aree che alla data del 6.09.85 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B, ai sensi dell'art. 142 del D. l.vo 42/2004 e succ. modif. ed integraz., le opere abusive sono suscettibili di sanatoria nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al presente art. 4B";

b) Il termine del 31 dicembre 2008, riportato nella L.R. 25/2007, articolo 2 comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2009;

c) Il termine del 31 dicembre 2008, riportato nella L.R. 25/2007, art. 2 comma 2, è prorogato al 31 dicembre 2009.

ARTICOLO 35

Modifica alla legge regionale n. 23/1999 - "Tutela, Governo ed Uso del Territorio"

1. All'art. 30 della Legge Regionale n. 23 dell'11.08.1999 e sue modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi 7 e 8:

"7 La verifica di compatibilità volta a valutare la sostenibilità geologica delle trasformazioni antropiche in aree che prevedano la realizzazione di una pluralità di edifici attraverso previsioni plano-volumetriche inserite nel R.U., ove per tali aree non siano stati predisposti adeguati approfondimenti di indagine indicati nella L.R. n. 38/1997, è effettuata con le

modalità
previste per le aree da attuare con interventi indiretti rinviati a
successivi
Piani attuativi. In questa ipotesi l'attuazione delle previsioni
plano-
volumetriche è subordinata alla successiva acquisizione di parere
geologico ai
sensi della L.R. n. 38/1997 e della L.R. n. 37/1996."

"8 Le Amministrazioni comunali, allo scopo di affiancare i progettisti
ed il
responsabile tecnico dell'Ente titolare dell'atto di pianificazione
nel
processo di certificazione inerente gli aspetti geologici coinvolti
nella
redazione degli atti di pianificazione di cui al presente articolo,
potranno
richiedere la nomina di un tecnico individuato nell'ambito delle
strutture
regionali.

Le spese relative all'attività di affiancamento saranno detratte dal
contributo assegnato al Comune."

ARTICOLO 36

Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 11 Legge Regionale 4
agosto
2006 n. 18

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18 è da
interpretarsi nel senso che lo stipendio tabellare della posizione
economica
in godimento è determinato con riferimento ai valori economici mensili
risultanti dal contratto collettivo nazionale applicato alla data di
risoluzione del rapporto di lavoro. L'indennità non è soggetta a
rivalutazione
per effetto degli incrementi retributivi derivanti da contratti
collettivi
sottoscritti successivamente a tale data.

ARTICOLO 37

Modifica del comma 8 dell'art. 15 della L.R. n. 42/98, modificato dall'art. 23 della L.R. n. 1 del 2.3.2006

1. Il comma 8 dell'art. 15 della L.R. n. 42/98, modificato dall'art. 23 della L.R. n. 1 del 2.3.2006, è sostituito dal seguente:

" 8. Le somme accantonate di cui ai precedenti commi 6 e 7 possono essere utilizzate per la compilazione dei Piani di assestamento, per l'esecuzione di interventi culturali, di opere e interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale, per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi. Gli interventi e le opere di cui sopra dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio."

ARTICOLO 38

Modifiche all'art. 36 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28 - Esodo del personale regionale

1. Dopo il comma 4 dell'art. 36 della Legge Regionale 28 dicembre

2007,
n. 28, come modificato dall'art. 1 della Legge Regionale 12 marzo
2008, n. 1
e dell'art. 50 della Legge Regionale 6 agosto 2008, n. 20, è aggiunto
il
seguinte comma:
"- 4 bis. E' data facoltà al personale che abbia revocato entro il 31
dicembre
2008 l'istanza prodotta ai sensi dei commi 3 e 4 nel termine del 31
marzo
2008, di rinnovare la domanda entro il 31 gennaio 2009 per essere
collocato in
pensione entro il termine del 30 giugno 2009".

ARTICOLO 39

Omogeneizzazione della durata delle graduatoria di concorso

1. Al fine di omogeneizzare la durata delle graduatorie dei concorsi banditi dalla Regione e dagli Enti strumentali a quella fissata dalle disposizioni statali in materia, le graduatorie dei concorsi pubblici il cui bando sia pubblicato dopo l'entrata in vigore della presente legge hanno efficacia triennale a far data dalla pubblicazione della graduatoria degli idonei sul Bollettino Ufficiale Regionale. Nelle more dell'attuazione della disciplina sopra indicata, i termini di validità delle graduatorie della Regione e degli Enti Strumentali, degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, ivi compresi quelli scaduti nel corso dell'anno 2008, sono prorogati al 31.12.2009.

ARTICOLO 40

Compensazione per oneri derivanti da sentenza della Corte
Costituzionale n.
335 del 10 ottobre 2008

1. Allo scopo di compensare gli effetti prodotti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008 nel bilancio della gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Basilicata e ai fini di garantire l'equilibrio economico - finanziario della stessa, la Regione riconosce all'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di Basilicata, per i successivi adempimenti di sua competenza, un importo corrispondente a quello dei rimborsi e dei minori ricavi conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, Legge n. 36/1994 e dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del D. L.gs. n. 152/2006.

2. L'impegno finanziario di cui al comma 1 potrà ridursi, in tutto o in parte, laddove lo Stato provveda alla compensazione necessaria ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione del Servizio Idrico Integrato ovvero laddove allo stesso si pervenga attraverso l'adeguamento della tariffe.

3. Nelle more della quantificazione dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo, la spesa per l'esercizio finanziario 2009 è stimata in Euro 100.000,00. Le poste finanziarie atte a garantire il completamento dell'attuazione della presente norma saranno oggetto di apposito stanziamento nei successivi anni finanziari.

4. Gli oneri finanziari di cui al comma 3 sono stanziati alla UPB 1211.04 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009.

ARTICOLO 41

Integrazione art. 9 L.R. 6 settembre 2001, n. 33

1. All'articolo 9 della legge regionale n. 33 del 6 settembre 2001 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Per i beni immobili agricoli ed extra agricoli, la cui
dismissione sia

affidata all'A.L.S.I.A. (Agenzia Lucana Sviluppo ed Innovazione in
Agricoltura) ai sensi e per gli effetti della legge regionale n.
47/2001 e

s.m.i., sono obbligati al pagamento del tributo dovuto al Consorzio di
Bonifica competente per territorio, gli assegnatari e/o i detentori
dei

suddetti beni immobili, in luogo dell'ente proprietario, i quali in
via

esclusiva, godono di un beneficio derivante anche dalle opere irrigue
la cui

gestione è affidata al Consorzio di Bonifica. L'A.L.S.I.A. entro 210
giorni

dall'entrata in vigore della presente legge fornirà ai Consorzi di
Bonifica

gli elenchi aggiornati di tutti gli assegnatari e/o di tutti i
detentori di

immobili che ricadono nell'ambito di competenza di ciascun Consorzio
di

Bonifica."

ARTICOLO 42

Gestione straordinaria dell'Agenzia Lucana per lo Sviluppo e
Innovazione in
Agricoltura

1. La gestione straordinaria di cui all'articolo 10 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11 è prorogata, per le finalità indicate nel medesimo articolo, al 31 dicembre 2009.

ARTICOLO 43

Norme in materia di lavoratori socialmente utili

1. Per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 60 del 2000, il servizio prestato come collaboratore coordinato e continuativo, ovvero con altre forme di lavoro autonomo o parasubordinato, presso gli enti utilizzatori è riconosciuto quale rapporto di lavoro a tempo determinato ai soli ed esclusivi fini dei processi di assunzione per l'eliminazione del precariato nell'ambito degli stessi enti.

ARTICOLO 44

Valorizzazione dei giovani diplomati e laureati lucani

1. Al fine di promuovere l'arricchimento delle conoscenze e

l'incremento delle esperienze formative a beneficio dei migliori e brillanti giovani diplomati e laureati lucani, la Regione Basilicata ne sostiene la partecipazione ai percorsi individuali di tirocinio formativo retribuito nelle pubbliche amministrazioni della Regione Basilicata.

2. I rapporti formativi di cui al comma che precede non si configurano quali rapporti di lavoro con le Amministrazioni destinatarie.

3. La Giunta Regionale, sentite le Commissioni Consiliari competenti, con proprio atto determinerà i caratteri del percorso selettivo e formativo al fine di realizzare un Programma che sia coerente con le strategie ed i principi dell'Unione Europea ed in particolare con la programmazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo 2007/2013.

ARTICOLO 45

Istituzione del Bilancio Sociale

1. La Regione Basilicata destina, per l'anno 2009, la somma di € 10.000,00 all'istituzione ed alla promozione del bilancio sociale regionale.

2. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 0741.04 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009.

ARTICOLO 46

Proroga dei termini di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 28 del 24 novembre 2008

1. All'art. 21/bis della Legge Regionale 2 febbraio 2001, n. 6, introdotto dall'art. 12 della L.R. n. 28 del 24 novembre 2008, è aggiunto il seguente comma 4:

"4. I termini di cui al presente articolo possono essere prorogati per ulteriori 90 giorni con DPGR, nel caso in cui allo scadere del termine del precedente comma 1 l'ATO Unico Rifiuti Basilicata non si è ancora costituito, ovvero questo non sia ancora subentrato in tutti i rapporti giuridici dei soppressi ATO Provinciali."

ARTICOLO 47

Riconferma delle concessioni demaniali per finalità turistico ricreative di cui all'art. 34 della L.R. n. 1/2006

1. Fermo restando l'utilizzo stagionale delle aree demaniali marittime e tutte le indicazioni e precauzioni adottate e da adottare da parte della Giunta Regionale in materia di sicurezza e salvaguardia ambientale, le concessioni stagionali, nella misura e condizioni stabilite dal vigente art. 34 della L.R. n. 1 del 2006, sono riconfermate con provvedimenti di durata quadriennale e comunque fino all'approvazione della variante al Piano

Regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime

ARTICOLO 48

Disposizioni in materia di volumetrie edilizie per favorire il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili

1. Il comma 1 dell'art. 11 L.R. 28 dicembre 2007 n. 28 è applicabile anche se il titolo abilitativo per l'intervento da eseguire è stato rilasciato anteriormente all'entrata in vigore di detta legge, a condizione che venga presentata richiesta di variante in corso d'opera.

ARTICOLO 49

Modifica all'art. 43 della Legge Regionale n. 24 del 18 dicembre 2007 "Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica"

1. All'art. 43 della Legge Regionale n. 24 del 18 dicembre 2007 "Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di

locazione
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" sono aggiunti i
seguenti
commi 5 e 6:

"5. Il disabile, affetto da invalidità permanente, riconosciuta in
misura non
inferiore all'80% dalla Commissione per l'accertamento degli stati di
invalidità civile e il privo della vista di cui al primo comma
dell'art. 6
Titolo 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 482, assegnatario di alloggio
di
edilizia residenziale pubblica, ha facoltà, decorsi cinque anni dalla
data del
decreto di assegnazione, di chiederne l'acquisto, a condizioni di cui
al
decimo, undicesimo e dodicesimo comma dell'articolo unico della Legge
24
dicembre 1993, n. 560 e del quarto comma dell'articolo 4 della Legge
30 aprile
1999, n. 136. Tale facoltà è riconosciuta anche nell'ipotesi in cui
sia
affetto da disabilità il familiare convivente dell'assegnatario."

"6. L'ATER, su richiesta dell'assegnatario dell'alloggio da almeno
cinque
anni, deve attivare il procedimento di vendita anche se l'abitazione
non è
inclusa nel piano di vendita."

ARTICOLO 50

Differimento dei termini fissati dall'art. 9, comma 1, della L.R. n.
20 del 6
agosto 2008

1. Per le iniziative inserite nel POR 2000/2006, il termine per
ultimare
i lavori previsto dall'art. 9, comma 1, della L.R. n. 20 del 6 agosto
2008, è
differito al 30 aprile 2009.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 51

Rispetto dei vincoli di bilancio

1. I piani ed i programmi annuali degli interventi, le autorizzazioni e gli atti amministrativi regionali, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L. R. 6.09.2001, n. 34.

ARTICOLO 52

Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 2009 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2009.

2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa

disposte
per gli anni 2010 e 2011, trova copertura finanziaria nel bilancio
pluriennale
2009-2011.

ARTICOLO 53

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 24 dicembre 2008

DE FILIPPO
